

**Oggetto: parere legale in merito alla responsabilità del Direttore dei Lavori.**

Affido alle seguenti considerazioni la risposta al quesito postomi che, per quanto di mia competenza, concerne le responsabilità del direttore dei lavori, secondo la nuova disciplina introdotta con la L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

Non essendomi stata evidenziata la natura e tipologia dell'intervento con riferimento al quale Ella sarà chiamata a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, procederò ad un inquadramento generale della tematica con particolare riguardo alle responsabilità del direttore dei lavori ed alle diverse mansioni e responsabilità del progettista che non sia al contempo direttore dei lavori.

Sul punto viene in rilievo quanto statuito dall'articolo 42 della citata L.R. n. 16/2008 ai sensi del quale (cfr. comma 1), il progettista, se diverso dal direttore dei lavori, è responsabile della conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia ed alla previsioni di piano nei casi di interventi soggetti a D.I.A., laddove il direttore dei lavori è responsabile della esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni del titolo abilitativo.

Va da sé, dunque, che le mansioni dianzi indicate faranno capo allo stesso soggetto, nel caso in cui sia il medesimo tecnico-professionista a svolgere l'incarico di progettista e direttore dei lavori.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso di violazione delle prescrizioni testè illustrate, l'articolo 42, ultima comma, della più volte richiamata legge regionale n. 16/2008, traccia una ulteriore, significativa

differenziazione tra il progettista – che non sia al contempo direttore dei lavori – ed il direttore dei lavori medesimo prevedendo che quest’ultimo, non invece il progettista, sarà tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostri di non essere responsabile dell’abuso.

Soggiunge il comma successivo: *“Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa”*.

Nei casi di totale difformità o di variazioni essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori dovrà rinunciare all’incarico, pena la segnalazione della violazione in cui è incorso al Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza, da parte del dirigente, con conseguente, possibile sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.

Infine, il terzo ed ultimo comma dell’articolo 42 cit. prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche nel caso di interventi assentibili mediante semplice denuncia di inizio attività.

Diversamente nel caso di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, disciplinate dal Capo II, Sez. I, del D.P.R. n. 380/2001 (cui rimanda l’articolo 89 della L.R. n. 16/2008).

Sul punto, è appena il caso riportare letteralmente l’articolo 64 del D.P.R. 6 giugno 2008, n. 380 che fornisce un quadro esauriente delle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori: *“1. La realizzazione delle opere di*

*conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

*2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

*3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

*4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.*

*5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”.*

Nelle suesposte considerazioni sta la risposta al quesito postomi per la parte di mia competenza riguardante i profili strettamente giuridici.

Quanto alle questioni inerenti tariffari, modulari o modalità di pagamento, ritengo siano di competenza di Codesto Spett.le Ordine del quale rimango comunque a disposizione per qualsivoglia problematica dovesse emergere.

Con i miei migliori saluti.

Avv. Roberto Damonte